

**PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL' ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1 E  
DELL'ARTICOLO 33 DELL'ACCORDO AMMINISTRATIVO, FIRMATO A ROMA IL 19  
MAGGIO 1978, PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI  
SICUREZZA SOCIALE FIRMATA A ROMA IL 10 LUGLIO 1974 TRA LA REPUBBLICA DI  
SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA**

**Le autorità competenti delle Parti contraenti:**

**per la Repubblica di San Marino: la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la  
Previdenza e le Pari Opportunità**

**per la Repubblica Italiana: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

Vista la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica di San Marino e Repubblica italiana, firmata a Roma il 10 luglio 1974

Visto l'Accordo Amministrativo per l'applicazione della predetta Convenzione, firmato a Roma il 19 maggio 1978

Visto lo Scambio di Note del 19 maggio 1978, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, paragrafo 3) e 23, paragrafo 4) della predetta Convenzione

Visto l'Accordo per la modifica della predetta Convenzione, firmato a Roma il 21 dicembre 1991

Tenuto conto delle modifiche intervenute nella legislazione dei due Stati in materia di disoccupazione e prestazioni familiari

Valutata la complessità dei calcoli relativi alla quantificazione degli importi di rimborso delle spese tra le competenti istituzioni

Considerato che l'innovazione tecnologica consente procedure di applicazione più snelle e tempestive

Tenuto conto degli esiti della riunione del 2 luglio 2004 tra i rappresentanti degli istituti competenti per l'applicazione delle modifiche dell'Accordo Amministrativo:  
per la Repubblica Italiana, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)  
per la Repubblica di San Marino, l'Istituto per la Sicurezza Sociale  
durante la quale si è convenuto sulla necessità di procedere alla riformulazione dell' articolo 26, paragrafo 1), e dell'articolo 33 dell'Accordo Amministrativo

**Hanno convenuto quanto segue:**

Gli articoli 26, paragrafo 1, e 33 dell'Accordo Amministrativo, firmato a Roma il 19 maggio 1978 per l'applicazione della Convenzione italo-sammarinese in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 sono sostituiti dai seguenti:

### **Articolo 26**

1) Per beneficiare delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1) della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente italiana un attestato, rilasciato dall'istituzione sammarinese, dal quale risulti che l'interessato medesimo soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammarinese per avere diritto alle prestazioni di disoccupazione.

L'istituzione sammarinese indica in particolare in tale attestato i periodi di assicurazione e le retribuzioni percepite, necessarie per calcolare l'indennità di disoccupazione, nonché i periodi durante i quali l'interessato abbia eventualmente già beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.

Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione italiana si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione sammarinese.

### **Articolo 33**

1) Al fine di calcolare l'importo del rimborso previsto dall'articolo 38, paragrafo 1) della Convenzione, si procederà come segue:

- a) l'istituzione competente sammarinese comunicherà a quella italiana, anche per via telematica, entro il primo trimestre di ogni anno, l'elenco dei soggetti a cui sono stati rilasciati gli attestati, nel corso dell'anno precedente, in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 1), nonché il numero di giornate già indennizzate dall'istituzione medesima;
- b) l'istituzione competente italiana procederà a calcolare il rimborso su giustificazione delle giornate di disoccupazione indennizzate e delle prestazioni per i familiari a carico, trasmettendo, anche per via telematica, un elenco che deve contenere le seguenti indicazioni:
  - dati anagrafici dei disoccupati che hanno percepito le prestazioni di disoccupazione nel corso dell'anno;
  - numero e importo delle giornate di disoccupazione indennizzate e importo delle prestazioni per i familiari a carico del medesimo.

2) Il rimborso delle prestazioni da parte della istituzione competente sammarinese ha luogo entro tre mesi dalla data in cui è stato comunicato l'importo calcolato in base ai criteri di cui al paragrafo 1) del presente articolo.

3) Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, paragrafo 2) della Convenzione, l'istituzione competente sammarinese trasmette all'istituzione competente italiana, anche per via telematica, entro il primo trimestre di ogni anno un elenco dei disoccupati che hanno beneficiato nel corso dell'anno precedente delle prestazioni ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2) della Convenzione. Tale elenco deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici dei disoccupati che hanno percepito le prestazioni di disoccupazione nel corso dell'anno;
- b) numero e importo delle giornate di disoccupazione indennizzate e importo delle prestazioni per i familiari a carico del medesimo.


4) Il rimborso delle prestazioni da parte della istituzione competente italiana ha luogo entro tre mesi dalla data in cui è pervenuto l'elenco di cui al paragrafo 3).

Il presente Protocollo di Modifica entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua firma.

Fatto a *Roma* il *3 Aprile 2007* in duplice esemplare, in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Segreteria di Stato per la Sanità  
e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari  
Opportunità  
della Repubblica di San Marino

Fabio Berardi  
Segretario di Stato



Per il Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale  
della Repubblica Italiana

Cesare Damiano  
Ministro

